

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

4° trimestre 2014

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Decisione [Ingold contro la Svizzera](#) del 14 ottobre 2014 (ricorso n. 51914/09)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); nulla poena sine lege (art. 7 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); libertà di espressione (art. 10 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); pubblicazione di un articolo pregiudizievole alla reputazione del datore di lavoro; licenziamento attribuibile al comportamento complessivo

Il ricorrente, un infermiere della clinica psichiatrica di Münsingen, in una lettera pubblicata su un quotidiano il 9 maggio 2007, aveva mosso critiche di carattere generale alle cure prestate in questo genere di strutture. Il 14 aprile 2008 il direttore della clinica lo ha licenziato adducendo «validi motivi». La Corte non ha ravvisato motivo di dissentire dalle conclusioni delle autorità giudiziarie nazionali, che hanno ascritto il licenziamento al comportamento complessivo del ricorrente attribuendo un ruolo trascurabile all'articolo del 9 maggio 2007, sempre che ne abbia avuto uno. La Corte non ha ravvisato alcuna violazione dell'articolo 10 CEDU e ha pertanto respinto il ricorso in quanto manifestamente privo di fondamento. Per quanto concerne la presunta violazione degli articoli 6 paragrafi 1, 2, 7, 8, 13 e 14 CEDU, la Corte ritiene che non siano state esaurite le vie di ricorso interne e ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso (unanimità).

Sentenza [Tarakhel contro la Svizzera](#) del 4 novembre 2014 (ricorso n. 29217/12) (Grande Camera)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU) singolarmente o in combinato disposto con il diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); incombente rinvio di una famiglia afgana verso l'Italia ai sensi del Regolamento Dublino II

Il caso riguarda il rinvio coatto di una famiglia afgana con sei figli (i ricorrenti). Ai sensi dell'articolo 3 CEDU la Corte ritiene che la necessità di garantire una «protezione speciale» ai richiedenti l'asilo rivesta un'importanza ancora maggiore nel caso di minori, tenuto conto delle particolari esigenze e dell'estrema vulnerabilità di questi ultimi. Vista la situazione in cui versa attualmente il sistema di accoglienza in Italia, l'ipotesi che un numero significativo di richiedenti l'asilo rinviati verso tale Paese non disponga di un alloggio o sia ospitato in strutture sovraffollate in condizioni di promiscuità o addirittura di insalubrità non è destituita di fondamento. In mancanza di informazioni dettagliate e attendibili in merito alla struttura a cui verrebbero concretamente destinati, alle condizioni materiali di alloggio e alla possibilità di salvaguardare l'unità del nucleo familiare, la Corte ritiene che le autorità svizzere non dispongano di elementi sufficienti capaci di assicurare, in caso di rinvio verso l'Italia, una presa in carico dei ricorrenti consona all'età dei minori. A giudizio della Corte, si configurerebbe una violazione dell'articolo 3 CEDU qualora i ricorrenti dovessero essere rinviati verso l'Italia

senza che le autorità svizzere abbiano precedentemente ottenuto garanzie individuali in merito, da una parte, a una presa in carico consona all'età dei minori e, dall'altra, alla salvaguardia dell'unità del nucleo familiare (quattordici voti contro tre). Per il resto la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso.

Sentenza [M.A. contro la Svizzera](#) del 18 novembre 2014 (ricorso n. 52589/13)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU) singolarmente o in combinato disposto con il diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); espulsione verso l'Iran

Sul ricorrente, un cittadino iraniano, incombe la minaccia di espulsione verso l'Iran dove è stato condannato a sette anni di detenzione e alla flagellazione per aver preso parte a manifestazioni contro il regime. L'Ufficio federale della migrazione ha respinto la richiesta di asilo poiché ritiene contraddittorie, e pertanto inattendibili, le affermazioni del ricorrente. Il tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso in quanto ha ravvisato alcune incoerenze nella versione fornita dal ricorrente e nutre dubbi circa l'autenticità della copia della sentenza da cui risulta la pena presunta. A giudizio della Corte, invece, le prove addotte costituiscono seri motivi di ritenere che, in caso di espulsione, il ricorrente corra effettivamente il rischio di essere sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU. Il ricorrente ha diritto al beneficio del dubbio riguardo i punti del suo racconto che suscitano perplessità. Il Governo non ha fugato eventuali dubbi in merito alla possibilità che, in caso di espulsione verso l'Iran, il ricorrente possa essere sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU. Sussiste violazione dell'articolo 3 CEDU in caso di espulsione (sei voti contro uno). Non si rende pertanto necessario l'esame dell'addotta violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 CEDU (sei voti contro uno).

Sentenza [Perrillat-Bottonet contro la Svizzera](#) del 20 novembre 2014 (ricorso n. 66773/13)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); uso della forza da parte di due poliziotti

Il caso riguarda il controllo d'identità e l'arresto, da parte di due poliziotti, del ricorrente che si era mostrato refrattario a esibire la licenza di condurre e i documenti dell'automobile di sua proprietà non parcheggiata correttamente. All'atto dell'arresto i poliziotti hanno effettuato una leva al braccio. In seguito, al ricorrente sono state diagnosticate lesioni massicce della cuffia dei rotatori della spalla destra. A giudizio della Corte, non è possibile dimostrare che la lesione sia stata provocata da quest'unica leva al braccio. Non sussiste violazione dell'articolo 3 CEDU in termini materiali (unanimità). La Corte ritiene inoltre che le autorità svizzere non possano essere accusate di non aver preso immediatamente in seria considerazione gli addebiti di maltrattamento mossi dal ricorrente e che la validità dell'inchiesta non sia stata inficiata dalla decisione dei tribunali elvetici di non chiamare a deporre nuovamente, una volta riaperto il procedimento, i poliziotti e l'amico del ricorrente che aveva assistito alla scena. Non sussiste violazione dell'articolo 3 CEDU in termini procedurali (sei voti contro uno).

Decisione [Buechel contro la Svizzera](#) del 9 dicembre 2014 (ricorso n. 6830/08)

Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); partecipazione alle spese processuali

Con riferimento all'articolo 6 CEDU, il ricorrente deplora che il Tribunale federale non si sia pronunciato in merito alla sua richiesta di partecipazione alle spese processuali prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso da lui presentato e che non sia stato nominato un avvocato d'ufficio. Critica inoltre il fatto che il suo ricorso sia stato dichiarato inammissibile per mancanza di motivi sufficienti, deplorando infine le motivazioni della decisione del Tribunale federale. Riguardo alla partecipazione alle spese processuali e alla mancata assistenza da parte di un avvocato, la Corte ritiene che il ricorrente non aveva richiesto di essere rappresentato da un legale davanti al Tribunale federale e si è quindi astenuto dall'adire una via di ricorso effettiva (mancato esaurimento delle vie di ricorso interne). Per quanto concerne il diritto di adire un tribunale e le esigenze formali nonché le motivazioni della sentenza del Tribunale federale, la Corte ha respinto il ricorso fondato sull'articolo 6 CEDU in quanto manifestamente privo di fondamento (maggioranza).

Decisione [Steiner e Steiner-Fässler contro la Svizzera](#) del 7 ottobre 2014 (ricorso n. 18600/13)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto di passaggio

Il caso riguarda la costruzione di un sentiero di pellegrinaggio che attraversa la proprietà dei ricorrenti. A detta di questi ultimi, costituirebbero violazioni degli articoli 6 paragrafo 1 e 8 CEDU il mancato accoglimento da parte delle autorità nazionali della richiesta di produrre la documentazione del 1984 relativa alla costruzione del sentiero oggetto del contendere e la loro inosservanza di una nota datata 3 luglio 2006, il che sarebbe all'origine dei notevoli disagi arrecati dagli escursionisti e dai loro cani. La Corte non ha ritenuto arbitraria la valutazione delle autorità giudiziarie nazionali secondo cui la documentazione richiesta dai ricorrenti non fosse determinante ai fini dell'esito del procedimento interno ed ha quindi considerato manifestamente privo di fondamento il ricorso presentato in riferimento all'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Riguardo ai presunti disagi, a giudizio della Corte, i ricorrenti non hanno esaurito le vie di ricorso interne. Per quanto concerne l'osservanza della nota o la buona fede dei ricorrenti, la Corte ha ritenuto il ricorso incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione e l'ha pertanto dichiarato inammissibile (unanimità).

Decisione [Boukerboua contro la Svizzera](#) del 18 novembre 2014 (ricorso n. 34850/08)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); partecipazione alle spese processuali

Il ricorrente sostiene che l'impossibilità di usufruire della partecipazione alle spese processuali non gli ha consentito di presentare al Tribunale federale un ricorso ammissibile (art. 6 par. 1 CEDU) e invoca l'articolo 13 CEDU essenzialmente per gli stessi motivi. La Corte ha rilevato che un organo giurisdizionale ha deliberato in merito alla richiesta di partecipazione alle spese processuali, che il motivo per il quale la richiesta è stata respinta è espressamente previsto dalla legge, che in prima istanza il ricorrente aveva usufruito della partecipazione alle spese processuali, che le circostanze della separazione del ricorrente dal suo legale non

sono chiare né esposte in modo esauriente, che l'assistenza di un avvocato non rivestiva carattere obbligatorio, che in realtà la richiesta non era stata accolta perché il ricorrente non aveva provveduto al pagamento anticipato delle spese processuali e aveva ommesso di presentare la richiesta di esonero dalle stesse. A giudizio della Corte, il rifiuto del Tribunale federale di accogliere la richiesta di partecipazione alle spese processuali per ricorrere davanti a tale autorità non costituisce una sostanziale violazione neanche del diritto del ricorrente di adire un tribunale. La Corte si è inoltre limitata a osservare che le disposizioni dell'articolo 13 CEDU sono meno rigorose di quelle dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, che quindi le ricomprende. La Corte ha respinto il ricorso in quanto manifestamente privo di fondamento (maggioranza).

Sentenza [Peltreau-Villeneuve contro la Svizzera](#) del 28 ottobre 2014 (ricorso n. 60101/09)

Presunzione di innocenza (art. 6 par. 2 CEDU); ordinanza di archiviazione di un procedimento per prescrizione

Il caso riguarda la supposta violazione della presunzione di innocenza a causa dei termini utilizzati dal procuratore generale in un'ordinanza di archiviazione di un procedimento per prescrizione. La Corte ha rilevato che i termini impiegati nel redigere l'ordinanza di archiviazione non lasciano dubbi sull'opinione del procuratore generale in merito alla colpevolezza del ricorrente, che le autorità giudiziarie svizzere hanno sostanzialmente confermato le motivazioni della suddetta ordinanza e che il contenuto della medesima è stato riportato dalla stampa. Sussiste violazione dell'articolo 6 paragrafo 2 CEDU (unanimità).

Decisione [Pier et al. contro la Svizzera](#) del 14 ottobre 2014 (ricorso n. 43469/09)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); evacuazione forzata di occupanti abusivi

I ricorrenti sostengono che l'espulsione da parte delle autorità svizzere dagli edifici da loro occupati costituisce una violazione del diritto al rispetto del loro domicilio (art. 8 CEDU) nonché del diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU). La Corte ha rilevato che, in seguito all'evacuazione dei locali occupati abusivamente, i ricorrenti non hanno adito alcuna autorità giudiziaria elvetica, nei tempi e nei modi previsti dalla legislazione nazionale, in merito alla questione della violazione del diritto al rispetto del domicilio o del rispetto della vita privata, con riferimento all'articolo 8 CEDU. Per quanto riguarda il ricorso presentato con riferimento all'articolo 13 CEDU, la Corte l'ha respinto in quanto manifestamente privo di fondamento.

Decisione [T.E. contro la Svizzera](#) del 13 novembre 2014 (ricorso n. 36801/13)

Cancellazione dal ruolo (art. 37 par. 1 b CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); risoluzione della controversia

Il ricorrente, un cittadino cingalese, sostiene che la sua espulsione verso lo Sri Lanka lo esporrebbe al rischio di trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU. Alla luce degli ultimi sviluppi della situazione nello Sri Lanka e degli elementi emersi dal suo caso, il 20 giugno 2014 l'Ufficio federale della migrazione, con una nuova decisione, ha accolto la richiesta di asilo

presentata dal ricorrente. La Corte ha ritenuto che la controversia sia stata composta e ha assegnato al ricorrente l'importo di EUR 6 000 per la copertura di costi e spese. La Corte ha inoltre ricordato che il risarcimento del danno morale è consentito solo in caso di violazione della Convenzione. Il ricorso è stato cancellato dal ruolo (unanimità).

Decisione [Aarts contro la Svizzera](#) del 14 ottobre 2014 (ricorso n. 35608/10)

Cancellazione dal ruolo (art. 37 par. 1 c CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); mantenimento del ricorso non giustificato

Con riferimento all'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, la ricorrente deplora la violazione del suo diritto di deporre davanti al tribunale cantonale di Svitto e sostiene che il procedimento non sia stato equo. La ricorrente non ha risposto entro i termini stabiliti alla richiesta della Corte di indicare se intendeva mantenere il ricorso. Considerata anche la mancanza di diligenza della ricorrente (che ha omesso di designare un rappresentante), la Corte non ritiene più giustificato, nella fattispecie, il mantenimento del ricorso ai sensi dell'articolo 37 paragrafo 1 c CEDU. Il ricorso è stato cancellato dal ruolo (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Baytar contro la Turchia](#) del 14 ottobre 2014 (ricorso n. 45440/04)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); assistenza gratuita di un interprete

La ricorrente deplora l'assenza di un interprete durante il fermo di polizia (art. 6 CEDU). La Corte ha rilevato che è stata appurata la necessità di avvalersi dei servizi di un interprete, di cui la ricorrente ha usufruito durante l'udienza davanti al magistrato incaricato di deliberare in merito alla reclusione, ma non nell'interrogatorio da parte della polizia nel quale ha ammesso di essere stata trovata in possesso di un determinato documento. Questa violazione iniziale ha avuto ripercussioni anche sul godimento di altri diritti che, pur essendo distinti e separati dal diritto oggetto della presunta violazione, sono comunque strettamente legati a quest'ultimo e ha pregiudicato l'equità del procedimento considerato nel suo complesso. Sussiste violazione dell'articolo 6 paragrafo 3 e CEDU in combinato disposto con l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità). La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile il ricorso.

Sentenza [Göthlin contro la Svezia](#) del 16 ottobre 2014 (ricorso n. 8307/11)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); reclusione volta a garantire l'adempimento di un obbligo sancito dalla legge

Al ricorrente è stata comminata una pena detentiva di 42 giorni per essersi rifiutato di rivelare alle autorità esecutive il luogo in cui aveva occultato una motosega sequestrata a titolo preventivo a garanzia dei crediti vantati dal fisco nei suoi confronti. La reclusione del ricorrente era pertanto volta a garantire l'adempimento di un obbligo sancito dalla legge (art. 5 par. 1 b CEDU). La Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse stato posto in detenzione nell'interesse

generale, che non fosse particolarmente vulnerabile o altrimenti inadatto al regime detentivo, che per sua stessa ammissione avesse occultato la motosega e fosse consapevole delle conseguenze a cui sarebbe andato incontro rifiutandosi di fornire le informazioni in suo possesso, che la durata del regime di privazione della libertà (42 giorni) sia stata piuttosto lunga, che avrebbe potuto essere rilasciato prima, in realtà immediatamente, se avesse rivelato le informazioni richieste, che i tribunali nazionali abbiano verificato ogni due settimane la legittimità e l'adeguatezza della detenzione, che il ricorrente abbia depresso personalmente e che disponesse di un diritto di ricorso. Non sussiste violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità). È stata presentata una richiesta di rinvio alla Grande Camera.

Decisione [Dzhugashvili contro la Russia](#) del 9 dicembre 2014 (ricorso n. 41123/10)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); libertà di espressione (art. 10 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); rigetto giustificato di un'azione diffamatoria avviata dal nipote di Stalin

Il caso riguarda alcuni articoli pubblicati dal quotidiano Novaya Gazeta sull'esecuzione di prigionieri di guerra polacchi a Katyń nel 1940 e sul ruolo svolto dai leader sovietici dell'epoca in questa tragedia. Il ricorrente, nipote di Stalin, aveva denunciato, senza esito, il giornale per diffamazione nei confronti del nonno.

La Corte ha ritenuto che il ricorrente mancasse di *locus standi* per denunciare una violazione dei diritti del nonno garantiti dall'articolo 8 CEDU. In particolare, per quanto concerne i diritti del ricorrente di cui all'articolo 8 CEDU, la Corte ha osservato che gli articoli di Novaya Gazeta vertono su un evento di grande portata storica e che non solo l'evento in sé, ma anche i personaggi storici in questione, tra cui figura il nonno del ricorrente, sono inevitabilmente esposti al giudizio dell'opinione pubblica e della critica. La Corte ha inoltre rilevato che, tenuto conto della sua giurisprudenza, i tribunali russi hanno ponderato scrupolosamente gli interessi confliggenti della libertà di stampa e del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente e di quella di suo nonno. Il ricorso è stato respinto (unanimità).

Sentenza [Furcht contro la Germania](#) del 23 ottobre 2014 (ricorso n. 54648/09)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); condanna per traffico di droga su istigazione delle forze dell'ordine

Il ricorrente, condannato per traffico di droga, ha sostenuto dinanzi alla Corte di essere stato sottoposto a un procedimento penale iniquo e di essere stato istigato da alcuni poliziotti infiltrati a commettere i reati per i quali è stato poi condannato. La Corte ha ritenuto che l'operazione svolta sotto copertura sia andata ben al di là di una normale inchiesta condotta su un'attività criminale e che si configuri una vera e propria istigazione da parte delle forze dell'ordine. Inoltre, gli elementi raccolti attraverso tale comportamento provocatore sono stati utilizzati nel procedimento penale avviato ai danni del ricorrente. La Corte non è convinta che persino una notevole riduzione della pena possa essere considerata alla stregua dell'esclusione degli elementi di prova in questione o di un procedimento con effetti simili. Pertanto il ricorrente potrà continuare a dichiararsi vittima di una violazione della Convenzione. Sussiste violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Ibrahim et al. contro il Regno Unito](#) del 16 dicembre 2014 (ricorso n. 50541/08, 50571/08, 50573/08 e 40351/09)

Diritto ad un processo equo e all'assistenza di un avvocato (art. 6 par. 1 e 3 c CEDU); intervento tardivo di un avvocato durante un interrogatorio di polizia

Il caso riguarda l'attentato del 21 luglio 2005 alla rete di trasporti pubblici di Londra in cui erano stati innescati quattro ordigni rimasti però inesplosi. Gli attentatori si erano dati alla fuga e la polizia aveva immediatamente avviato un'inchiesta. I primi tre ricorrenti, sospettati di aver innescato tre dei quattro ordigni, sono stati arrestati. Il quarto ricorrente, interrogato in un primo momento come testimone dei fatti, successivamente è stato accusato di complicità con gli attentatori dopo il fallimento del piano messo a punto da questi ultimi e, in seguito al rilascio di una dichiarazione scritta, è stato arrestato. Con riferimento all'articolo 6 paragrafi 1 e 3 c CEDU i ricorrenti deplorano la mancata assistenza di un avvocato nell'interrogatorio iniziale della polizia e sostengono che la successiva condanna sia iniqua poiché le dichiarazioni rese durante l'interrogatorio sono state considerate elementi di prova nel processo. La Corte ha ritenuto che l'ammissione delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio senza l'assistenza di un avvocato come prove non abbia pregiudicato in modo sostanziale l'equità del processo ai danni dei ricorrenti. Non sussiste violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU in combinato disposto con l'articolo 6 paragrafo 3 c CEDU (sei voti contro uno).

Sentenza [Gough contro il Regno Unito](#) del 28 ottobre 2014 (ricorso n. 49327/11)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); libertà di espressione (art. 10 CEDU); condanne e pene di reclusione reiterate per nudità in pubblico

Il ricorrente è incorso, in Scozia, in arresti, procedimenti penali, condanne e pene di reclusione reiterate per aver attentato all'ordine pubblico mostrandosi nudo in pubblico. La Corte rileva che la lunga detenzione a cui è stato sottoposto (oltre sette anni in totale) è dovuta alle reiterate violazioni del diritto penale commesse dal ricorrente che era pienamente consapevole delle conseguenze a cui sarebbe andato incontro tenendo un comportamento contrario ai buoni costumi invalsi in qualsiasi società democratica. Vista la massima discrezionalità di cui godono le autorità nazionali in materia, la Corte ritiene che non sussista violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

La Corte ritiene altresì che, benché il comportamento del ricorrente rientri nell'ambito della tutela della «vita privata» ai sensi dell'articolo 8 CEDU, i provvedimenti a suo carico fossero giustificati per i motivi indicati con riferimento all'articolo 10 CEDU. Non sussiste violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).